



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Decreto Crescita

Luglio 2019

APPROFONDIMENTI

CAPO I
MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Art. 1
Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

DESCRIZIONE

È stato reintrodotta il super ammortamento per i beni strumentali materiali nuovi, un maxi sconto per chi investe introdotto dalla Legge di Bilancio 2016 e non prorogato con la Legge di bilancio 2019.

La misura, che si traduce in una maggiorazione del costo di acquisto degli stessi, del 30%, che riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto e sia stato accettato dal venditore l'ordine di acquisto. Viene, inoltre, introdotto, un limite massimo di spesa, pari a 2,5 milioni di euro, superato il quale non sarà possibile fruire del super ammortamento.

Sotto il profilo oggettivo, l'incentivo si applica esclusivamente per i beni materiali strumentali (anche acquistati in leasing) il cui coefficiente di ammortamento sia superiore o uguale al 6,5%. Restano, quindi, esclusi dal super ammortamento gli immobili. Sono, altresì, esclusi tutti i mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, sia che siano utilizzati per finalità non esclusivamente imprenditoriali, come ad esempio i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164, comma 1 TUIR). Restano, invece, agevolabili gli autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) non espressamente richiamati dall'articolo 164, comma 1 del TUIR (autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico).

Sotto il profilo soggettivo, sono ammessi a godere dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, tra questi sono inclusi i contribuenti nel regime dei minimi, mentre sono esplicitamente esclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario.

Art.2 Revisione mini-IRES

DESCRIZIONE

Viene abrogata l'agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2019 - nota come mini-IRES al 15% - che consentiva, già a decorrere dal periodo d'imposta 2019, di usufruire di una aliquota IRES o IRPEF ridotta di 9 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria, sulla parte degli utili reinvestiti e destinati all'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e all'incremento dell'occupazione.

In sostituzione della mini-IRES al 15%, è stata prevista una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito d'impresa correlata al reimpiego degli utili, indipendentemente dalle modalità di impiego degli stessi.

Nello specifico, la nuova IRES al 20% andrà a regime solo nel 2023 ed è prevista una disciplina transitoria che per il 2019 e per i tre esercizi successivi, limita il taglio dell'aliquota rispettivamente di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Conseguentemente:

- nel 2019, l'IRES scende al 22,5%
- nel 2020, sarà pari al 21,5%
- nel 2021, sarà pari al 21%
- nel 2022, sarà pari a 20,5%

Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'"incremento di patrimonio netto" registrato al termine dell'esercizio di riferimento senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Ai fini della disposizione in esame, sono riserve di utili non disponibili solo quelle formate con utili non realmente conseguiti (e quindi frutto di processi valutativi). Rilevano gli utili

realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

È confermata la previsione di riporto delle eccedenze dell'ammontare degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato: lo stesso sarà computato in aumento degli utili agevolabili degli esercizi successivi. In questo modo, le imprese che, nell'anno in cui accantonano utili dell'esercizio precedente non avessero redditi imponibili di entità completamente capiente per fruire del beneficio, o fossero in perdita fiscale, avranno l'opportunità di godere della mini IRES anche in un periodo successivo.

L'agevolazione è estesa anche ai redditi delle imprese individuali, Snc e Sas, in regime di contabilità ordinaria. La mini IRES disposta dalla legge di bilancio 2019 era applicabile anche ai soggetti IRPEF in contabilità semplificata, a condizione che in tale ipotesi le scritture previste dal comma 2, dell'art. 2217 c.c., fossero integrate con un prospetto che evidenziasse la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e l'evoluzione della riserva.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, ma non è applicabile ai soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.

Con decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, verranno stabilite le modalità di attuazione della nuova mini IRES.

Art. 3

Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi

DESCRIZIONE

Viene incrementata progressivamente la percentuale di deduzione dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità, pari al 100% sia dal reddito d'impresa che dal reddito di lavoro autonomo, a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Nel periodo transitorio, l'imposta sarà deducibile, con le seguenti percentuali:

- 2019: 50%
- 2020: 60%
- 2021: 60%
- 2022: 70%.

Art. 3-sexies

Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023

DESCRIZIONE

La norma estende a regime, a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introdotto per gli anni 2019-2021 con la recente Legge di Bilancio. La norma in oggetto interviene, però, a partire dal 2023, lasciando inspiegabilmente scoperto il 2022 (occorrerà dunque verificare l'impatto di questo sfasamento temporale tra le due norme).

Le risorse stanziata dal presente articolo a copertura della riduzione delle tariffe, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, sono aggiuntive

rispetto a quelle già previste dalla Legge di Bilancio per il primo triennio di attuazione della riforma.

Si estende, di conseguenza, anche la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio sull'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame.

Inoltre, la norma sopprime le disposizioni – di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019 in materia di rivalsa, che avevano determinato interpretazioni non sempre chiare se non addirittura contraddittorie.

Art.4

Modifiche alla disciplina del *Patent box*

DESCRIZIONE

Dal 2019, i soggetti titolari di reddito d'impresa che scelgono di avvalersi del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, noto come *Patent box*, possono scegliere, in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l'Amministrazione finanziaria, di determinare in maniera autonoma la parte di reddito agevolabile, indicandolo direttamente in dichiarazione.

A tal fine, il contribuente dovrà indicare le informazioni necessarie a supportare il calcolo, compilando idonea documentazione secondo le istruzioni che verranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La nuova procedura si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2019 ed i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei due successivi.

L'opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura di *ruling* con l'Agenzia delle Entrate a condizione però che detto accordo non sia stato ancora concluso e previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'espressa volontà di rinunciare all'accordo.

La disciplina relativa al *Patent box* ha richiesto un consistente impiego di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria, dati i profili altamente tecnici collegati alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito agevolabile sia ai fini IRES che IRAP. Pertanto, si sono venuti a creare lunghi tempi di attesa. Da qui l'esigenza di emendare la norma, consentendo così ai contribuenti di poter accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto con l'Agenzia delle Entrate ad una fase successiva.

Si prevede, inoltre, la non applicazione di sanzioni per infedele dichiarazioni nei casi in cui, a seguito di ispezioni, emerga un minor reddito agevolabile rispetto a quello determinato autonomamente dal contribuente, a patto che questi consegna all'Amministrazione finanziaria apposita documentazione che comprovi la correttezza del suo operato.

Art.6

Modifiche al regime dei forfetari

DESCRIZIONE

I contribuenti che applicano il regime forfetario possono avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2019, che ha eliminato la soglia dei 5.000 euro relativa alle spese sostenute per l'ausilio di lavoratori.

In virtù di tale modifica viene ora stabilito che i soggetti forfetari che si avvalgono di lavoratori devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti ai medesimi lavoratori.

Tale misura ha effetto dal 1° gennaio 2019. Per evitare che l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme corrisposte nei primi mesi dell'anno rappresentino un aggravio per il lavoratore è stato disposto il loro frazionamento in 3 rate mensili di pari importo, a valere dalle retribuzioni del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge. Il versamento delle ritenute avviene, invece, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per uniformità di trattamento la stessa disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente trova applicazione per i contribuenti che, dal 2020, aderiscono alla determinazione del reddito secondo i criteri della “flat tax” ovvero l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 20% sui ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Viene stabilito, inoltre, che la mancata effettuazione delle predette ritenute è punita con una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Tale disposizione ha valenza retroattiva dal momento che si applica anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art.6-bis

Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario

DESCRIZIONE

La legge di bilancio 2019 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate in sede di approvazione dei modelli dichiarativi individuali per i contribuenti che applicano il regime forfetario specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

A riguardo viene stabilito che tali obblighi informativi siano individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ovvero che siano dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Art. 7**Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni
in materia di vigilanza assicurativa****DESCRIZIONE**

I trasferimenti di interi fabbricati, fino al 31 dicembre 2021, come pure le operazioni disciplinate dall'articolo 10 del decreto IVA, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedono entro i successivi 10 anni alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ovvero che eseguono sui medesimi fabbricati gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere B), c) e d), del DPR n. 380/2001, in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, soggiacciono al momento della successiva vendita, anche nell'ipotesi di suddivisione in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, all'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

8

In assenza di tali condizioni adempiute nel termine previsto sono dovute le imposte di registro e quelle ipo-catastali nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del predetto immobile.

Resta ferma, invece, la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo.

Art. 7-bis**Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita****DESCRIZIONE**

Al pari di quanto è già previsto da tempo in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), le imprese edili costruttrici dovranno pagare la TASI sugli immobili costruiti solamente quando gli stessi saranno destinati alla vendita ovvero sono stati concessi in locazione.

La norma si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 7-ter**Estensione degli interventi agevolativi al settore edile****DESCRIZIONE**

La norma consente alle piccole e medi imprese del settore edile specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. Tale sezione speciale è stata istituita per le PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

Possono accedere a tale Sezione le PMI edili titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019.

La garanzia della sezione speciale copre un importo non superiore all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Tale garanzia avrà carattere sussidiario ed il piano di rientro del finanziamento da parte dell'impresa dovrà essere approvato dal Consiglio di gestione del Fondo.

Art. 8
Sisma bonus

DESCRIZIONE

Viene estesa anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la spettanza della detrazione del 75% (riduzione di una classe di rischio) o dell'85% (riduzione di due classi di rischio), qualora tali unità immobiliari siano vendute da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano provveduto alla demolizione o alla ricostruzione allo scopo di ridurre il rischio sismico.

Art. 10
**Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico**

DESCRIZIONE

Viene introdotta la possibilità per il soggetto che effettua interventi di efficienza energetica, beneficiario della connessa detrazione fiscale, di optare per l'anticipazione da parte del fornitore di un contributo, pari all'ammontare della stessa detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Di contro, il fornitore ha la possibilità di essere rimborsato di tale anticipazione mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo (art. 14, comma 3.1, del D.L. n. 63/2013).

È stata, inoltre, prevista per il fornitore che ha effettuato gli interventi, la possibilità di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Resta confermata una sola cessione del credito e l'esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Stessa possibilità viene riconosciuta al soggetto beneficiario della detrazione fiscale per interventi di adozione di misure antisismiche e al fornitore che effettua tali interventi, secondo lo schema dello sconto in capo al beneficiario e del credito d'imposta in cinque quote annuali di pari importo in capo al fornitore (art. 16, comma 1-octies, del D.L. n. 63/0213).

Anche per tali interventi il fornitore che ha effettuato gli stessi ha la facoltà di cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Viene ribadita la possibilità di procedere ad una sola cessione del credito e all'esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione al decreto legge, chiarirà le modalità attuative della misura in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Viene stabilito che laddove i predetti interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti delle amministrazioni pubbliche, queste devono assicurare, alla scadenza del contratto nel periodo dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi fiscali, il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

Importante novità, introdotta dalla legge di conversione, riguarda la possibilità riconosciuta ai beneficiari delle detrazioni fiscali per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR), di optare per la cessione del credito in favore del fornitore dei beni e servizi. Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere una sola volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con l'esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari.

Art.10-bis**Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti****DESCRIZIONE**

L'articolo modifica le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in merito agli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi a fronte della rottamazione di analoghi più inquinanti.

L'incentivo viene esteso all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie a prescindere dalla potenza, mentre resta invariata la misura del contributo (pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro).

Inoltre, per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

12**Art.11****Aggregazioni d'impresa****DESCRIZIONE**

Viene riproposto il bonus per le aggregazioni tra imprese introdotto per la prima volta con la Legge Finanziaria 2007 e in seguito con il d.l. n. 5/2009.

Il Decreto Crescita contempla questa misura agevolativa per le operazioni di "aggregazione aziendale" risultanti da operazioni straordinarie di fusione o scissione (co.1) e da conferimento di azienda (co.2), dalle quali risulti un disavanzo da concambio, cioè una differenza in aumento tra Capitale Sociale dell'incorporante rispetto al Patrimonio netto della incorporata/e, spesso dovuto all'aumento di capitale deliberato per consentire l'emissione di azioni o quote ai soci delle società fuse o incorporate.

Proprio per compensare il disavanzo che può emergere a seguito di queste operazioni, il legislatore attua il riconoscimento fiscale gratuito di detto disavanzo sino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro.

L'intento del Legislatore è infatti quello di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni, per resistere in modo più agevole al periodo di recessione, risultando più competitive, anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.

Le operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda devono essere state effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, e il beneficio rimane in vigore sino al 31 dicembre 2022.

Le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione per fusione, scissione o conferimento, devono essere imprese operative da almeno due anni e il beneficio non è riconosciuto alle imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario; sono del pari esclusi i soggetti legati tra loro da rapporti di partecipazione superiori al 20%.

Inoltre, per accedere al beneficio fiscale, non deve trattarsi di una mera riorganizzazione aziendale ma di una vera concentrazione aziendale.

Art.12

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

DESCRIZIONE

Si prevede l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1993, da effettuarsi sulla base di un accordo tra gli Stati.

Restano ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, ad esempio quelle previste per i soggetti passivi che

rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio", nel regime forfettario, e per il 2019 ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art.12-ter

Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura

DESCRIZIONE

Sono stati concessi due giorni in più alle imprese per emettere le fatture elettroniche dall'effettuazione dell'operazione. In particolare, è previsto che la fattura elettronica possa essere emessa entro 12 giorni (rispetto ai 10 giorni precedentemente previsti) dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/1972.

La norma si rende efficace per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2019, ossia dalla conclusione del primo semestre di applicazione "sperimentale" dell'obbligo della fatturazione elettronica.

Art.12-quater

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

DESCRIZIONE

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA, fino ad oggi distinta in ragione delle modalità di liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto (mensile o trimestrale), diventerà trimestrale per tutte le imprese e professionisti a prescindere se obbligati alla liquidazione mensile o trimestrale del tributo.

In particolare è previsto che:

- 1) I dati relativi alle liquidazioni afferenti al primo trimestre, debbano essere inviati entro il 31 maggio di ogni anno;
- 2) I dati relativi alle liquidazioni afferenti al secondo trimestre, debbano essere inviati entro il 30 settembre di ogni anno;
- 3) I dati relativi alle liquidazioni afferenti al terzo trimestre, debbano essere inviati entro il 30 novembre di ogni anno;
- 4) I dati relativi alle liquidazioni afferenti al quarto trimestre, debbano essere inviate entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a meno che non siano inclusi nella dichiarazione annuale presentata comunque entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la liquidazione.

Art.12-quinquies

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

DESCRIZIONE

In modo analogo a quanto è stabilito per l'invio delle fatture elettroniche, è previsto che le imprese possano inviare all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri non più giorno per giorno, ma entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

In materia di trasmissione telematica di corrispettivi è stata prevista una moratoria di 6 mesi dall'applicazione di sanzioni sia per i soggetti per i quali l'obbligo dell'invio dei corrispettivi giornalieri è iniziato con riferimento al 1° luglio 2019 (soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000) sia per tutti gli altri per i quali l'obbligo partirà del prossimo 1° gennaio 2020 (cfr. il comma 6-ter dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 5 agosto 2015).

In particolare, nel primo semestre di applicazione dell'obbligo, per evitare l'applicazione di sanzioni, è sufficiente inviare i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, a prescindere dalle modalità di memorizzazione dei dati giornalieri. A tal fine:

- a) chi non ha ancora la disponibilità dei registratori telematici potrà “adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696)”;
- b) chi ha la disponibilità dei registratori telematici già in funzione, adempie all’obbligo della certificazione dei corrispettivi secondo le modalità previste dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015, evitando di tenere e compilare il registro dei corrispettivi.

Anche nel caso sub b), l’imprenditore ha comunque la facoltà di inviare i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Alla luce dei ritardi con il quale è stato rilasciato il software per l’applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) applicati con riferimento al periodo d’imposta 2018, è stata prevista la proroga dei versamenti fiscali relativi alle imposte sui redditi, IRAP ed IVA afferenti all’anno d’imposta 2018.

In particolare è stabilito che per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, i termini dei versamenti appena citati che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.”

La proroga è estesa anche ai versamenti dovuti dai soci di società di persone ed ai soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione per trasparenza.

Art.12-septies

Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

DESCRIZIONE

Sono rinnovate le disposizioni che consentono agli esportatori abituali di evitare che i propri fornitori applichino l’Iva sulle cessioni di beni o prestazioni di servizio effettuate nei loro

confronti. Occorre ricordare che tale facoltà è volta ad evitare che gli esportatori abituali maturino cronici crediti Iva.

Per avere questa facoltà, attualmente, l'esportatore abituale deve emettere una dichiarazione d'intento nella quale indicare l'ammontare delle operazioni entro cui chiede al proprio fornitore di non applicare l'Iva (cd. Plafond). Dichiarazione che, oltre ad essere conservata e registrata, deve essere anche inviata all'Agenzia delle entrate e consegnata al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta di avvenuta ricezione rilasciata dall'Agenzia delle entrate. La stesa dichiarazione d'intento dovrà essere conservata e registrata dal fornitore dell'esportatore abituale.

Da una lettura trasversale della norma del decreto crescita, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 giugno 2019) gli esportatori abituali saranno obbligati solamente ad inviare le dichiarazioni d'intento all'agenzia delle entrate, ossia senza più consegnarle al proprio fornitore come anche conservarle e registrarle. Dal canto suo il fornitore dovrà/potrà verificare l'esistenza della dichiarazione d'intento ed il suo ammontare (plafond) sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà indicare sulle fatture per le quali non viene applicata l'Iva "Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate." Conseguentemente anche il fornitore dell'esportatore abituale non sarà più tenuto a conservare e registrare in apposito registro le dichiarazioni d'intento ricevute.

Per l'attuazione della norma serve un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita.

Art.12-octies

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

DESCRIZIONE

Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, la possibilità, in precedenza prevista per i soli registra IVA, di non doverli

trascrivere su supporti cartacei a condizione che, in caso di accessi, ispezioni o verifiche, i registri in questione risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici ed in caso di richiesta da parte dell'organo procedente vengano prontamente stampati.

Art.12-novies

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

DESCRIZIONE

Dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di verificare, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche veicolate attraverso il sistema di interscambio, se le stesse riportano la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo. Nel caso in cui non sia stata apposta la specifica annotazione, l'Agenzia delle Entrate integra la fattura avvalendosi di procedure automatizzate.

Ciò consentirà all'Agenzia dell'Entrate di includere nel calcolo dell'imposta sia quanto dovuto dal contribuente in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica una sanzione pari al 30% di quanto dovuto.

Con decreto del MEF saranno adottate disposizioni di attuazione della presente norma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

CAPO II
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Art.17
Garanzia sviluppo media impresa; Comma 1

DESCRIZIONE

Viene istituita una sezione speciale, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata alla concessione di una garanzia pubblica a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti. L'importo garantito deve essere superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro, ma non superare la soglia dei 5 milioni di euro, mentre la durata massima del finanziamento è di 30 anni.

Il finanziamento dovrà essere erogato da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e, inoltre, il 60% del finanziamento deve essere finalizzato ad investimenti in beni materiali.

Per sostenere la misura, viene incrementata di 150 mln euro la dotazione del Fondo per il 2019.

Le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale saranno disciplinate, in un successivo decreto MISE-MEF.

Art.17
Garanzia sviluppo media impresa; Comma 2

DESCRIZIONE

Per le garanzie concesse nell'ambito di operazioni su portafogli di finanziamenti, erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato da 2,5 a 3,5 milioni di euro.

Art.17**Garanzia sviluppo media impresa; Comma 2-bis****DESCRIZIONE**

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, apporta modifiche alla disciplina che consente l'intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei "mini-bond" (comma 6-bis, art. 12 d.l. n. 145/2013 e D.M. attuativo 5 giugno 2014).

In particolare, viene innalzato fino a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale. Ciò è a valere sulle disponibilità del Fondo.

Art.18**Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI; Commi 1 - 2**

20**DESCRIZIONE**

Viene abrogata la "lettera r" (art. 18, co. 1, lettera r) del d.lgs. n. 112/1998) che consentiva alle regioni di limitare l'accesso alla garanzia diretta del Fondo a favore della controgaranzia rilasciata dai Confidi. Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria che prevede che nelle Regioni sul cui territorio, alla data del 1° maggio 2019, è già disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, tale limitazione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Art.18**Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI; Commi 3 - 6****DESCRIZIONE**

Con questa norma, il legislatore intende sostenere lo sviluppo del *social lending* e del *crowdfunding* che possono rappresentare un canale alternativo e strategico di accesso ai capitali a disposizione delle PMI.

Viene, infatti, previsto che la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI possa essere concessa a favore di soggetti che, tramite piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*, finanziano progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese. Tra i potenziali finanziatori, nell'ambito del *social lending*, sono inclusi gli investitori istituzionali.

La garanzia dovrà essere richiesta dai gestori delle suddette piattaforme per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i gestori delle piattaforme devono però essere preventivamente accreditati, a seguito di una apposita valutazione che verrà effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

Con decreto MISE-MEF, di successiva emanazione, saranno stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti in oggetto, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione per i soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori delle piattaforme.

Art.18-ter**Piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"****DESCRIZIONE**

Viene istituita, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

Alla Piattaforma saranno preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura.

Art. 19-ter

Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

DESCRIZIONE

Viene ampliata la platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, attraverso l'estensione del novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell'accesso al Fondo da parte delle PMI. Ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di stabilità 2016, sono aggiunti i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito.

22

La norma, inoltre, prevede che PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, anche se non risultanti direttamente parte offesa nel procedimento penale, possano accedere ai finanziamenti agevolati se risultano iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale.

La norma prevede, infine, la possibilità per il MISE di adottare il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto.

Le agevolazioni consistono in finanziamenti agevolati di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati agli atti del procedimento penale, vantati dall'impresa richiedente nei confronti delle imprese debtrici i cui titolari siano imputati in procedimenti penali per reati di cui sopra, alla data di presentazione della

domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell'impresa beneficiaria, dai Regolamenti "de minimis" n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

La durata del finanziamento concesso deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

Art.20

Modifiche alla misura Nuova Sabatini

DESCRIZIONE

Il Decreto Crescita prevede tre, importanti, modifiche alla cosiddetta Nuova Sabatini:

- l'innalzamento a 4 milioni di euro del finanziamento massimo concedibile alla singola impresa;
- l'erogazione in unica soluzione del contributo per finanziamenti fino a 100.000 euro;
- l'inserimento, fra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati, anche degli altri intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106, co.1, TUB (d.lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Art.21

Sostegno alla capitalizzazione

DESCRIZIONE

Ricorrendo al collaudato schema della «Nuova Sabatini», alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – viene riconosciuto un contributo, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci, correlato alla realizzazione di un programma di investimento.

Nello specifico, i contributi vengono concessi a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del

piano di ammortamento del finanziamento di cui all'articolo 2 del d.l. n. 69/2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa (comunitaria) dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

I contributi sono rapportati all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese.

Sono demandati ad un successivo Decreto MISE-MEF gli aspetti operativi (requisiti e condizioni di accesso al contributo, caratteristiche del programma di investimento, modalità e termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause di revoca del contributo).

Art. 26

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare

DESCRIZIONE

La norma prevede la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: sono iscritte nel Registro delle imprese; operano in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; hanno approvato e depositato almeno due bilanci; non risultano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati sul territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 milioni di euro; avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs).

Le agevolazioni previste sono concesse secondo le seguenti modalità: finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%; contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

Per il finanziamento delle agevolazioni sono stanziati risorse finanziarie pari a 140 milioni di euro.

Art. 26-bis

Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

DESCRIZIONE

La norma prevede l'introduzione di un meccanismo volontario di vuoto a rendere sugli imballaggi tra imprese venditrici di merci e imprese acquirenti, al fine di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzati o avviati al riciclo.

In particolare, il comma 1 consente all'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto.

In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il comma 2 prevede che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Le modalità attuative verranno definite con decreto ministeriale.

Art. 26-ter

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

DESCRIZIONE

La norma prevede, per l'anno 2020, la possibilità di riconoscere alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.

Il credito d'imposta non è cumulabile con l'analogo previsto dall'articolo 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), rivolto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Ai soggetti che acquistano i predetti beni non destinandoli all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Il credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è riconosciuto, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito.

Art.29

Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

DESCRIZIONE

27

L'articolo introduce alcune importanti novità, tre di particolare rilevanza:

- a) (co. 1-2) Revisione delle misure per l'autoimprenditorialità, dette anche "Nuove imprese a tasso zero".

L'intervento, gestito da Invitalia e disciplinato dal Titolo I, D.Lgs n. 185/2000, è diretto a supportare in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese, costituite in forma societaria, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

- b) (co. 3-4) Revisione della disciplina attuativa start up innovative e interventi per le aree di crisi industriale, volta:

- a semplificare e ad accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni (anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari);

- ad aumentare l'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità più idonee a consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche in termini di alleggerimento degli oneri gravanti sulle imprese beneficiarie, che scontano il peso di maglie troppo strette per l'accesso alle misure di sostegno.

- c) (co. 5-9) Introduzione di agevolazioni finanziarie - nella misura massima del 50% dei costi ammissibili - per progetti di trasformazione tecnologica e digitale, volti all'implementazione nei processi aziendali delle tecnologie abilitanti 4.0, in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021.

In relazione alla misura di cui alla lettera a), il decreto amplia la platea delle imprese che possono accedere al beneficio a micro e piccole imprese costituite da non più di 5 anni (anziché, come previsto finora, da non più di 12 mesi), innalza da 8 a 10 anni la durata massima del finanziamento agevolato e introduce una differenziazione della percentuale di copertura in funzione dell'anzianità delle impresa".

Inoltre, per le sole imprese costituite da non più di 3 anni, è prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale non superiore al 20% delle spese ammissibili. L'introduzione di tali ulteriori misure incentivanti per le imprese di più recente costituzione verrà disciplinata con successivo decreto MISE-MEF, con cui verrà ridefinita la disciplina attuativa della misura "autoimprenditorialità".

In merito alla lettera b), è prevista l'adozione di decreti ministeriali, con cui rivedere e semplificare la disciplina attuativa di talune misure, fra cui fra cui gli interventi in favore delle start up innovative, disciplinate dal decreto ministeriale del 24 settembre 2014 e s.m.i. (regime d'aiuto SMART&START), e gli interventi per le aree di crisi industriale, agevolati ai sensi della legge n. 181/1989.

Per quanto riguarda la lettera c), sono previste agevolazioni per la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale di importo almeno pari a 50 mila euro, che siano diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione.

Criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, verranno definite con successivo decreto MISE, adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

Art.30

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

DESCRIZIONE

La norma ha previsto l'assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Tra i progetti inclusi nell'ambito di applicazione della presente rientrano, oltre a quelli prettamente inerenti all'efficienza energetica e all'installazione di impianti FER, anche quelli di edilizia residenziale pubblica.

I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso.

CAPO III

TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art.31

Marchi storici

DESCRIZIONE

L'art. 31 del d.l. n. 34/2019 (Crescita), introduce la definizione di "MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE", integrando e modificando il testo del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 sulla proprietà industriale.

Nello specifico, si prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro dei marchi storici d'interesse nazionale istituito ex art.185-*bis*.

L'iscrizione non è obbligatoria e non avviene d'ufficio, ma solo su istanza dell'interessato.

Si dispone anche che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene istituito il LOGO "Marchio storico di interesse nazionale" che le imprese iscritte nell'apposito registro potranno utilizzare per le finalità commerciali e promozionali (nello stesso decreto verranno esplicitati i criteri per l'utilizzo del marchio).

Le imprese iscritte nell'apposito Registro marchi storici di interesse nazionale, verificandosi la necessità o volontà di chiudere un sito, ovvero di cessarne l'attività, ovvero di delocalizzare la produzione, previa comunicazione al Mise, avranno accesso alle risorse (30 milioni per il 2020) a disposizione presso il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso il Mise stesso, che individuerà gli interventi da porre in essere per salvaguardare il Valore dei marchi storici nelle crisi d'impresa (art.185-*ter*).

Le modalità ed i criteri di gestione e funzionamento del Fondo saranno stabilite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.32

Contrasto all'*Italian sounding* e incentivi al deposito di brevetti e marchi

DESCRIZIONE

CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING (Commi 1-3)

Al fine di assicurare la tutela del Made in Italy nei mercati esteri, ai Consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 30/2005, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. L'agevolazione, che consiste in un credito d'imposta, è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30mila e comunque nel limite delle risorse messe a disposizione di 1.5 milioni annui.

Le procedure per l'ammissione al beneficio delle spese per la tutela legale dei propri prodotti, che avverrà secondo ordine cronologico di presentazione delle domande, saranno determinate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI (Commi 7-10)

Alle start up innovative viene concesso il Voucher 3I "Investire In Innovazione" per supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel triennio 2019-2021, pensato per l'acquisto di servizi di consulenza volti alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, oltre a formalità come la stesura della domanda di brevetto e di deposito all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La misura

consente ad un'impresa appena nata di affrontare la procedura di brevettizzazione in maniera più agevole, sempre nell'intento di assicurare la riconoscibilità e tutela dell'Innovazione.

Con decreto di natura non regolamentare, il Mise fisserà i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, inoltre, il Mise potrà avvalersi di un soggetto gestore per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione dei Voucher 3I.

VALORIZZAZIONE TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (Comma 11)

Il Mise provvederà ogni anno con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, ad ufficializzare un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi a brevetti, marchi e disegni per rispondere alla domanda imprenditoriale in particolar modo delle start-up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'UE, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

PROMOZIONE MARCHI COLLETTIVI ALL'ESTERO (Commi 12-15)

Sono previste agevolazioni anche per le associazioni di categoria, fino a un milione di euro all'anno, per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani: l'obiettivo è assicurare l'informazione dei consumatori sulla filiera e favorire l'export di prodotti di qualità.

I criteri e le modalità di attuazione per la concessione delle agevolazioni in favore delle Associazioni di Categoria per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani saranno definiti con decreto dal Mise in accordo con le Associazioni stesse.

CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Art.35
Obblighi informativi erogazioni pubbliche

DESCRIZIONE

Viene modificata la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche prevista dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi da 125 a 128, L. n. 124/2017).

In particolare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano attività d'impresa devono dare evidenza nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, ed eventualmente del bilancio consolidato, degli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio finanziario precedente. Vale il principio di cassa.

L'obbligo di pubblicazione non si applica quando l'importo della sovvenzione pubblica ricevuta è inferiore a 10 mila euro.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicitario in oggetto mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi informativi in commento devono essere adempiuti anche dalle associazioni, dalle fondazioni e della ONLUS.

Una disciplina più severa è prevista per le società cooperative sociali, le quali oltre agli obblighi di cui sopra, sono altresì tenute con cadenza trimestrale a pubblicare nei propri siti internet l'elenco dei soggetti a cui sono state versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Quanto al regime sanzionatorio, è previsto un periodo di moratoria nel 2019, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà, da parte dell'amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio, l'irrogazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti e comunque non inferiore a € 2.000.

Con il provvedimento di irrogazione viene inoltre stabilito il termine entro il quale dover ottemperare agli obblighi di pubblicazione. Decorsi inutilmente 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, questi dovrà restituire integralmente le somme ricevute.

Art. 36

Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori; Comma 1

DESCRIZIONE

34

Il termine per l'attuazione della riforma delle banche popolari, ovvero della trasformazione in società per azioni per le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, viene prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 36

Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori; Comma 2

DESCRIZIONE

Viene modificata la disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) introdotto con la Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 493) per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Hanno accesso alle prestazioni dei FIR: risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le microimprese con meno di 10 persone e fatturato annuo non superiore a 2 mln euro, in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche ovvero i loro successori *mortis causa*, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado (art. 1, co. 494, Legge n. 145/2018).

La misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore.

La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro 100.000 per ciascun risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto agli obbligazionisti subordinati al netto di eventuali rimborsi ricevuti nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto ai titoli di Stato con scadenza equivalente. Vengono, inoltre, precisate le modalità e i criteri di determinazione di tale differenziale di rendimento.

Sono esplicitate, altresì, le modalità di erogazione dell'indennizzo forfettario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto di determinate soglie reddituali (ISEE inferiore a 35 mila euro) o del patrimonio mobiliare (inferiore a 100 mila euro). Viene confermata la priorità per le sopra menzionate tipologie di risparmiatori. La disciplina si applica tanto ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate quanto a quelli in possesso di azioni. Per i primi è previsto un indennizzo del 95% del costo di acquisto mentre l'indennizzo è pari al 30% per i secondi.

Con decreto del MEF, di successiva emanazione, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo e i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto sarà istituita una apposita commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive; la sussistenza del nesso di causalità tra le medesime violazioni ed il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR.

Art.48**Disposizioni in materia di energia****DESCRIZIONE**

Il comma 1 autorizza maggiori spese, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021, per il finanziamento degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la COP21 di Parigi (Accordo sul Clima), rafforzando gli investimenti pubblici dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite.

I commi da *1-bis* a *1-quater* intervengono sulla disciplina dei certificati bianchi, in particolare sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo.

La norma interviene sul concetto di addizionalità prevedendo che, ai fini dell'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, il risparmio di energia addizionale necessario per i progetti suddetti sia determinato: in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite la fonte solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse; in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa.

Il comma *1-ter* dispone che i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici, devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura individuate dal decreto sul Conto termico.

Il comma *1-quater* rimanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, di dare attuazione alle presenti disposizioni.

Art.49**Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali****DESCRIZIONE**

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito di imposta nella misura del 30% (per un importo massimo di 60mila euro) delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese di:

- affitto degli spazi espositivi
- allestimento dei medesimi spazi
- attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione

Le procedure di ammissione al beneficio fiscale, che avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, l'elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto così come le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo saranno determinate con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita (30 giugno 2019).



